

<p style="text-align: center;"><i>Art. 26</i> <i>Indennità di cessazione</i></p> <p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 26</i> <i>Indennità di cessazione</i></p> <p style="text-align: center;">Testo modificato</p>
<p>1. L'indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione, determinata ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 4.</p> <p>L'erogazione dell'indennità di cessazione viene corrisposta con gli stessi criteri di cui al periodo precedente anche nell'ipotesi della pensione speciale concessa ai sensi dell'art.14 sempreché l'avente diritto non abbia figli minori ovvero, in caso di decesso, tra gli aventi diritto, non siano presenti figli minori; nelle suddette due ipotesi l'indennità di cessazione verrà liquidata con il criterio previsto dal comma 3 dell'art.12.</p> <p>1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, la frazione pari a un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari ad una volta e un terzo l'ammontare della mensilità lorda massima di pensione erogata dalla Cassa al momento della cessazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.</p> <p>2. La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.</p> <p>3. Quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni, l'indennità è stabilita nella misura di dieci</p>	<p>1. L'indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione, determinata ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 4.</p> <p>L'erogazione dell'indennità di cessazione viene corrisposta con gli stessi criteri di cui al periodo precedente anche nell'ipotesi della pensione speciale concessa ai sensi dell'art.14 sempreché l'avente diritto non abbia figli minori ovvero, in caso di decesso, tra gli aventi diritto, non siano presenti figli minori; nelle suddette due ipotesi l'indennità di cessazione verrà liquidata con il criterio previsto dal comma 3 dell'art.12.</p> <p>1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, la frazione pari a un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari ad una volta e un terzo l'ammontare della mensilità lorda massima di pensione erogata dalla Cassa al momento della cessazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.</p> <p>2. La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.</p> <p>3. Quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni, l'indennità è stabilita nella misura di</p>

dodicesimi della suddetta media.

3 bis. E' riconosciuta in capo a ciascun Notaio la facoltà di optare, per quanto attiene alla modalità dell'erogazione dell'indennità di cessazione, tra erogazione in unica soluzione dell'intera somma spettante o di parte di essa e conversione della predetta indennità o della parte restante in una rendita certa, trasmissibile secondo le norme della successione legittima o testamentaria, di durata 5, 10, 15 anni a tasso variabile annualmente legato all'andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell'anno precedente.

4. Per i casi di concorso tra più aventi diritto si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tali articoli si debbono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 11.

5. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.

6. In caso di riammissione all'esercizio della professione, l'indennità di cui al presente articolo è dovuta al Notaio qualora egli l'abbia già percepita, limitatamente all'ultimo periodo di esercizio.

7. Al Notaio che abbia usufruito di pensione speciale a norma degli articoli 12 e 14 e che sia stato successivamente riammesso in esercizio, non compete alcuna ulteriore somma a titolo di indennità di cessazione ove la stessa gli sia stata corrisposta usufruendo dell'agevolazione prevista nel secondo periodo del comma 1 per l'esistenza di figli minori.

Norma temporanea: L'indennità di cessazione dovuta al notaio che, fino alla data

dieci dodicesimi della suddetta media.

3 bis. E' riconosciuta in capo a ciascun Notaio la facoltà di optare, per quanto attiene alla modalità dell'erogazione dell'indennità di cessazione, tra erogazione in unica soluzione dell'intera somma spettante o di parte di essa e conversione della predetta indennità o della parte restante in una rendita certa, trasmissibile secondo le norme della successione legittima o testamentaria, di durata 5, 10, 15 anni a tasso variabile annualmente legato all'andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell'anno precedente.

4. Per i casi di concorso tra più aventi diritto si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tali articoli si debbono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 11.

5. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.

6. In caso di riammissione all'esercizio della professione, l'indennità di cui al presente articolo è dovuta al Notaio qualora egli l'abbia già percepita, limitatamente all'ultimo periodo di esercizio.

7. Al Notaio che abbia usufruito di pensione speciale a norma degli articoli 12 e 14 e che sia stato successivamente riammesso in esercizio, non compete alcuna ulteriore somma a titolo di indennità di cessazione ove la stessa gli sia stata corrisposta usufruendo dell'agevolazione prevista nel secondo periodo del comma 1 per l'esistenza di figli minori.

Norma temporanea: L'indennità di cessazione dovuta al notaio che, fino alla

del 31 dicembre 2015, presenti domanda di pensione prima del compimento del settantacinquesimo anno di età, sarà erogata in rate annuali pari ad un decimo dell'importo complessivo spettante e fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, data in cui il residuo importo dovuto sarà versato a saldo in unica soluzione.

In ogni caso la rateazione non può superare i dieci anni e sul relativo importo sono riconosciuti gli interessi a tasso variabile annualmente legato all'andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell'anno precedente.

La presente disposizione non si applica nel caso di pensioni riconosciute ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 25 del presente Regolamento.

data del **31 dicembre 2017**, presenti domanda di pensione prima del compimento del settantacinquesimo anno di età, sarà erogata in rate annuali pari ad un decimo dell'importo complessivo spettante e fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, data in cui il residuo importo dovuto sarà versato a saldo in unica soluzione.

In ogni caso la rateazione non può superare i dieci anni e sul relativo importo sono riconosciuti gli interessi a tasso variabile annualmente legato all'andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell'anno precedente.

La presente disposizione non si applica nel caso di pensioni riconosciute ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 25 del presente Regolamento.